N. TAR	2018 - 058
N. PROTOCOLLO	123885 DEL 12.11.2018
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (Gazzetta ufficiale UE L 283 del 12.11.2018) che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento (UE) 2018/163.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 13 novembre 2018,

- è istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese;
- ➤ l'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo attribuite alle società di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2018/1690 è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 3, del predetto regolamento; in assenza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio previsto per "tutte le altre società";
- > le ruote e le ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, sono classificate ai codici TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 80, 8708 70 50 15, 8708 70 50 80, 8708 70 91 15, 8708 70 99 15, 8716 90 90 15 e 8716 90 90 80;
- il regolamento (UE) 2018/1579 è modificato a sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1690.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura dell'allegato regolamento (UE) 2018/1690.

Per il Dirigente dell'Ufficio *ad interim*Cinzia Bricca
Il Funzionario Delegato*
f.to Paola Paliano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

^{*}Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in virtù dell'atto n. 12999/RI del 18.06.2018